



## Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262312-320-321 - fax +39 06 85303079  
[www.fiom.cgil.it](http://www.fiom.cgil.it) - e-mail: [protocollo@fiom.cgil.it](mailto:protocollo@fiom.cgil.it)



Protocollo: BP/eg/2012/0669

Roma, 7 marzo 2012

A tutte le Fiom regionali e territoriali

Alla segreteria e apparato nazionale

sito

### Oggetto: Assistenza a persone in situazione di disabilità grave - circolare INPS del 6 marzo 2012

Care compagne e cari compagni,

a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 119/2011, che apporta modifiche alla precedente normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l'assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, **l'INPS ha emanato una recentissima circolare** (cfr. testo allegato) che dà istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del citato decreto legislativo che è entrato in vigore l'11 agosto 2011.

- **L'art. 3 ridefinisce le modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale.** L'INPS spiega che la norma previgente (art. 33, decreto legislativo n. 151/2001) **prevedeva il prolungamento, fino a tre anni** del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione. Il nuovo art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale **per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell'ottavo anno di vita dello stesso** (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione). Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente. I genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
- **L'art. 4 ridefinisce criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario.** In particolare:
  - si ridefinisce la platea dei destinatari del congedo straordinario. I beneficiari usufruiranno del congedo straordinario, secondo il seguente ordine: il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie

invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

- si estende anche al congedo straordinario **il principio del “referente unico”**, secondo cui i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 **non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità**. Pertanto, qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio.

- si precisa che **“il congedo fruito ai sensi del comma 5** ( che riguarda le persone portatrici di handicap o disabilità grave) non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.Questi ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge.

- si stabilisce che il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’ indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

- **L’art. 6 del decreto legislativo n. 119/2011** restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/92, «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»

Un caro saluto.

**Per l’ufficio sindacale Fiom nazionale**  
*Barbara Pettine*